Sent. n. 282 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37920 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- Società PGH Barone di Mare s.r.l. (P.IVA. 04819280753), in persona del legale rappresentante Perrone ANTONIO nato a Salice Salentino (LE) il 23 gennaio 1961 (C.F.: PRRNTN61A23H708H);

- Mazzotta Hermes (C.F.: MZZHMS94S15H793S) nato a San Cesario di Lecce il 15 novembre 1994;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Saverio Sticchi Damiano (C.F.: STCSVR75E11D862Q - pec: sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce alla Via 95° Reggimento Fanteria, n. 9.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 15 ottobre 2025 - relatore il Consigliere

Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio il Dottor Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Lucia Minervini e l'Avv. Alessandra De Pascalis, su delega dell'Avv. Saverio Sticchi Damiani, per i convenuti

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 30 maggio 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio gli epigrafati convenuti per sentirli condannare al pagamento, in solido, della somma pari ad € 3.965.926,45 in favore della Regione Puglia, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

In estrema sintesi l'indagine erariale trae abbrivio dall'informativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, prot. n. 0423054 del 24 settembre 2020, con la quale è stata segnalata la possibile insorgenza di un danno erariale correlato all'erogazione, in favore della PGH Barone di Mare S.r.l., di risorse pubbliche per complessivi €.3.965.926,45 nell'ambito del Programma Integrato di Agevolazione "PIA Turismo", finanziato con fondi FSC-APQ 2007-2013, fattispecie che ha dato origine anche ad un procedumento penale.

La procedura agevolativa traeva origine dalla domanda presentata in data 7 dicembre 2016 dalla società in questione nell'ambito dell' "*Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014*", a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Titolo II - Capo 5 "*Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo*", indetto con atto dirigenziale

regionale n. 796 del 7/05/2015.

Il programma di investimento proposto aveva ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione interna e di manutenzione straordinaria di impianti e finiture interne/esterne allo scopo di migliorare la qualità complessiva della Residenza Turistico alberghiera "Holiday Village Barone di Mare" ubicata nel villaggio Torre Saracena nel comune di Melendugno con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva della Residenza turistico-alberghiera sopra citata al fine di innalzare la classificazione della struttura da 4 a 4 stelle superior.

All'esito dell'istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.a per conto della Regione Puglia, la Giunta regionale approvava l'ammissibilità del progetto con D.G.R. n. 2089 del 5 dicembre 2017 e, con atto dirigenziale n. 7 del 16 gennaio 2018, la Regione Puglia disponeva la concessione provvisoria della agevolazioni fissando il contributo concedibile in € 3.965.926,45 su un investimento complessivo pari ad € 8.813.169,88,

Sottoscritto il disciplinare d'obblighi e depositata la garanzia fideiussoria, nel corso del 2018 la Regione erogava due anticipazioni, giusta mandati del 12 aprile e del 18 dicembre, per un totale pari a € 3.569.333,91, corrispondente al 90% del finanziamento concesso.

Con comunicazione del 20 febbraio 2020 la società attestava la conclusione degli interventi al 30 novembre 2018.

Tuttavia Puglia Sviluppo s.p.a in data 5 ottobre 2020, sulla scorta di una relazione pervenuta dal competente Nucleo della Guardia di Finanza del 24 settembre 2020 proponeva la revoca delle agevolazioni concesse ed il conseguente recupero di quanto erogato.

In sintesi i militari operanti segnalavano l'avvenuta emersione di fattispecie rilevanti penalmente, per le quali la Procura della Repubblica di Lecce aveva aperto un procedimento penale, ipoteticamente costituenti ipotesi di revoca del contributo percepito.

In primo luogo l'avvenuto ricorso, da parte della società citata, ad un sistema di interposizioni fittizie finalizzato a mascherare la reale filiera dei lavori in quanto le società Giordano Infissi S.r.l. (originaria appaltatrice dei lavori) e la società Europa Costruzioni S.r.l. qualificate, rispettivamente, come "società filtro" e "società cartiera", mediante fatturazioni fittizie avrebbero dilatato il valore effettivo delle opere eseguite direttamente dai subappaltatori per poter far rientrare nell'ambito del progetto finanziato anche le opere non ammesse dal bando regionale.

In altri termini la Guardia di finanza ha ritenuto che le fatture emesse dalla società cartiera fossero relative ad operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti in quanto riportanti una descrizione pressocchè generica della prestazione resa in maniera tale da essere impossibile la loro riconducibilità a quelle oggetto di finanziamento, in assenza di computo metrico o riferimenti analitici.

Sotto altro profilo la Guardia di finanza ha rilevato che i lavori sarebbero iniziati in data antecedente rispetto a quello effettivamente dichiarato.

Ultima presunta irregolarita rilevata dai militari operanti riguarda l'obbligo di apporto dei mezzi finanziari propri da parte della società che sarebbe stato documentalmente soddisfatto solo in apparenza.

Pertanto i militari operanti ipotizzavano la violazione degli obblighi indicati dal disciplinare con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di natura

fiscale, nonché con l'art.12 dell'avviso pubblico e dell'art.52 comma 4 del regolamento regionale della Regione Puglia del 30 settembre 2014, n.17 con riferimento alla diversa data di inizio lavori, nonché agli obblighi fissati dall'art.5 comma 1 lett.t del disciplinare, con riferimento al mancato apporto di nuovi mezzi propri.

Nelle more del procedimento istruttorio, poi, la Prefettura di Lecce, in data 6 novembre 2020 ha emanato provvedimento interdittivo ex artt. 84 e 91 del d.lgs 159/2011 nei confronti dell'odierna società convenuta per la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

La Regione, quindi, all'esito delle risultanze istruttorie, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1020 del 1° dicembre 2020 con cui ha disposto la revoca delle agevolazioni erogate, disponendo il recupero delle somme già erogate e procedendo, senza alcun esito, all'escussione della garanzia fideiussoria.

La Procura regionale riferisce, poi, che l'impresa PHG Barone di Mare ha impugnato innanzi al giudice amministrativo sia il provvedimento regionale che il provvedimento prefettizio sopra indicati, ma solo di quest'ultimo dà contezza della sua attuale pendenza innanzi al giudice adito.

Dopo essere stata sottoposta alla misura del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria, la società al momento risulta rientrata nei canoni di amministrazione "ordinaria".

Il requirente riferisce, quindi, che in relazione ai fatti sopra esposti è pendente il già citato procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 640 bis che vede coinvolto anche l'odierno convenuto, per i fatti sopra esposti in sintesi, inducendo in errore la Regione Puglia per

l'ottenimento del contributo in questione; processo che risulterebbe, secondo quanto esposto dalla Procura regionale, nella fase dibattimentale e, nel corso del quale è intervenuto un decreto di sequestro preventivo anche nei confronti degli attuali convenuti, confermato nei loro confronti dal Tribunale del Riesame di Lecce.

Tuttavia la Procura regionale ha evidenziato che uno degli imputati, Bassi Giovanni, titolare della ditta Nuova elettrica di Bassi Giovanni, subappaltatrice della presunta società cartiera, imputato per aver emesso nei confronti di quest'ultima fatture per operazioni in parte oggettivamente inesistenti per un totale pari ad €.180.000,00, chiedeva di procedersi nei suoi confronti mediante rito abbreviato, definito con sentenza n.1047 del 9 novembre 2022 del GUP di Lecce con la quale è stato dichiarato colpevole.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre, le deduzioni degli odierni convenuti non sono state ritenute sufficienti ad eslcudere la successiva *vocatio in ius*.

In particolare le stesse erano fondate:

- sull'avvenuta impugnazione innanzi al giudice amministrativo del provvedimento di revoca;
- sulle argomentazioni esposte nella pronuncia del 21 agosto 2024, n.1441 della corte di Giustizia Tributaria di Lecce di primo grado che avrebbe escluso le contestate sovrafatturazioni;
- sulla differente posizione dei soggetti afflitti dalla pronuncia penale del GUP di Lecce;
- sulla irrilevanza delle misure interdittive emesse, ormai superate dall'ormai trascorso – positivamente – periodo di controllo con

conseguente esclusione, all'attualità, delle paventate infiltrazioni mafiose.

Il requirente ha, quindi, sostenuto l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della impugnazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni, la cui efficacia non risulta essere stata sospesa; ha, altresì sostenuto la violazione del regolamento regionale già citato e del consequenziale avviso pubblico che prevedeva l'obbligo di avviare i programmi di investimento successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso ed ha evidenziato che gli odierni convenuti avrebbero falsamente attestato l'inizio dei lavori, avendo, invece, presentato titoli di spesa antecedenti rispetto alla data in questione, venendo meno ai vincoli previsti dal programma regionale.

In particolare la Guardia di finanza ha attestato che i lavori in questione sarebbero iniziati in data antecedente al 12 maggio 2017.

Sul punto il requirente ha confutato la tesi sostenuta dalle difese presentate sin dalla fase preprocessuale secondo la quale le opere edili avviate non riguarderebbero quelle oggetto di finanziamento, ma altre riguardanti il più ampio progetto di ristrutturazione complessiva del villaggio turistico.

La Procura ha dato evidenza della genericità delle fatture che non consentirebbero di individuare le effettive lavorazioni eseguite, situazione che sarebbe emersa anche dai processi verbali di constatazione redatti presso la sede di diverse società subappaltatrici della Europa Costruzioni, evidenziati da pag.35 a pag.47 dell'atto di citazione.

Sotto altro profilo, con riferimento alla contestata violazione della normativa fiscale, la Procura regionale ha richiamato le conclusioni formulate dalla

sentenza della Corte di Giustizia tributaria leccese – già sopra richiamata – che, sebbene abbia escluso l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non ha analogamente escluso la sussistenza della contestazione riguardante l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, evidenziando l'esistenza di numerose anomalie che non consentirebbero di ricondurre soggettivamente le singole lavorazioni effettuate.

In estrema sintesi, il requirente ha evidenziato che la Corte di Giustizia tributaria ha accertato che la società PGH Barone di Mare s.r.l. avrebbe detratto illegittimamente, con riferimento a fatture soggettivamente inesistenti, un'imposta sul valore aggiunto di importo superiore ad un milione di euro.

Ha, poi evidenziato che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio acquisita dalla Corte di Giustizia tributaria si baserebbe interamente sulla contabilità fornita dalla consulenza tecnica redatta dalla società.

Si è poi soffermata sull'ulteriore elemento di supposta illiceità, vale a dire il mancato apporto di mezzi proprio da parte dei soci – requisito per accedere al finanziamento – descrivendo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, al fine di dimostrare la sostanziale fittizietà degli apporti in questione, meglio descritti da pag.63 a pag.70 dell'atto di citazione cui si rimanda.

Alcuna rilevanza, poi, la Procura ha inteso attribuire all'avvenuta revoca della misura interdittiva antimafia i cui effetti non potrebbero spingersi retroattivamente fino a comportare la riammissione al finanziamento revocato.

Nel ribadire, quindi, la mancata realizzazione dell'interesse pubblico da perseguire mediante la realizzazione del programma regionale e delle sue

finalità, ha sottolineato la dolosa condotta degli odierni convenuti, volta ad ottenere, illecitamente, il contributo a fondo perduto regionale.

I convenuti si sono costituiti con unica memoria contestando la ricostruzione della Procura regionale.

In primo luogo, hanno formulato istanza di sospensione di questo giudizio contabile ex art. 106 c.g.c., ritenendo pregiudiziale la definizione del contenzioso amministrativo relativo alla revoca regionale, il cui eventuale annullamento determinerebbe il venir meno del danno erariale.

Nel merito, hanno negato la sussistenza dell'evento dannoso, richiamando la piena realizzazione dell'intervento, l'operatività della struttura turistica, la correttezza dell'apporto di mezzi propri.

In particolare, con riferimento alla ipotizzata difformità della data di inizio lavori, dopo aver evidenziato che l'Avviso pubblico non ha previsto alcuna revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine di inizio lavori e dopo aver evidenziato che la questione è comunque sottoposta al vaglio dell'adito Tribunale amministrativo regionale, ha posto l'attenzione sul fatto che i lavori iniziati antecedentemente riguarderebbero la parte di complesso turistico estranea al finanziamento pubblico, aventi ad oggetto, quindi, opere di Fondazione in cemento armato e lavori edili di costruzione, mentre i lavori finanziati sono relativi alla ristrutturazione dell'esistente ed una parte dell'arredo delle camera/unità abitative, manutenzione dei manufatti esterni, ammodernamento degli impianti e delle aree esterne.

I lavori effettuati dalla società Europa costruzioni, quindi, realizzati precedentemente rispetto alla data di inizio lavori indicata nel bando regionale, sarebbero riferibili ad opere di ampliamento non vincolate al

progetto regionale; per tale ragione la causale delle fatture fa riferimento indistintamente ai lavori di ampliamento e ristrutturazione.

Nè, secondo quanto sostenuto dalla difesa, dala genericità della fatture si potrebbe far desumere, automaticamente l'illiceità dell'operato dei convenuti: ciò in quanto dalla mancata specificità delle stesse non si ricaverebbe automaticamente l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nel finanziamento anteriormente alla sua concessione.

Peraltro tenuto conto che i lavori sono comunque stati effettuati, sarebbe escluso il nesso di causalità fra la contestata condotta ed il danno supposto.

Quanto alle contestazioni tributarie, la difesa ha evidenziato che la sentenza n. 1441/05/2024 — letta nel suo complesso — avrebbe escluso sovrafatturazioni, confermato la congruità dei prezzi rispetto al prezzario regionale e ritenuto deducibili i costi sostenuti; l'eventuale inesistenza soggettiva delle fatture rileverebbe, secondo la difesa, unicamente sul piano fiscale, senza incidere sulla legittimità dell'agevolazione pubblica.

I convenuti hanno negato, inoltre, rilievo indiziario alla sentenza penale n. 1047/2022, evidenziando che essa non riguarda né la società né il sig. Mazzotta e che il procedimento penale a loro carico si trova ancora in fase iniziale, senza accertamenti definitivi. Infine hanno valorizzato l'esito delle misure antimafia, la successiva riorganizzazione societaria, l'adozione di modelli di compliance e l'impatto economico-occupazionale dell'investimento, ritenendo ciò indicativo della buona fede e dell'assenza di finalità fraudolente

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2025, le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.

Considerato in

DIRITTO

Alla luce degli atti versati in giudizio il Collegio reputa che l'azione sia fondata.

Va preliminarmente disattesa l'istanza di sospensione del presente giudizio attesa l'irrilevanza della pendenza – peraltro annosa - del giudizio amministrativo, ai fini della presente decisione.

Va ricordato che l'art. 106 del c.g.c. prevede la possibilità di sospendere il giudizio solo in caso di pregiudizialità della causa pendente presso altro giudice, la cui decisione si ponga quale a tecedente causale rispetto a quella adottanda.

Nel caso di specie l'accertamento degli elementi della responsabilità prescinde completamente dalla decisione amministrativa, anche in ragione dell'ormai pacifica autonomia del giudizio contabile, il cui ambito di valutazione – legato alle condotte eventualmente rilevanti ai fini della sussistenza del danno erariale – non è in alcun modo influenzato dall'esito del gravame presentato innanzi al competente giudice amministrativo.

Analizzando nel merito l'azione della Procura regionale emerge con chiarezza che i termini e le condizioni imposte dall'avviso pubblico in questione e dal pedissequo disicplinare, e, prima ancora dal Regolamento regionale n.17 del 30 settembre 2014, sono necessariamente vincolanti in quanto teleologicamente legati al conseguimento degli obiettivi – di rango pubblicistico – cui il beneficiario concorre alla realizzazione e, pertanto la loro violazione non può che comportare la perdita del diritto all'ottenimento del finanziamento per non aver contribuito al conseguimento degli obiettivi

stessi e delle finalità prefissate.

Ciò in ragione anche di un generale principio volto a garantire la *par condicio* fra tutti coloro che ambiscono a concorrere alla realizzazione del programma promosso dalla Pubblica amministrazione.

Ritiene, quindi, il collegio che il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni contestate dalla Procura regionale comporta necessariamente la revoca delle agevolazioni; non vi è dubbio, poi, che la condotta sottesa a tale inadempimento rileva ai fini della sussistenza della correlata responsabilità amministrativo contabile.

Nel caso di specie, la complessa operazione ricostruita dalla Guardia di Finanza e riversata nell'atto di citazione della Procura regionale conforta la tesi accusatoria, in ragione degli specifici obblighi violati dalla società convenuta e del suo rappresentante legale *pro tempore* oggi convenuto.

Il Collegio ritiene di prendere le mosse dalla contestata irregolarità fiscale dal cui mancato rispetto, secondo quanto previsto dal Disciplinare, deriverebbe l'impossibilità di usufruire del concesso contributo; ciò in quanto, ai fini dell'ottenimento del finanziamento il richiedente deve espressamente dichiarare di essere in regola con la normativa fiscale.

Sul punto la difesa si sofferma ampliamente sulla pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce citata nelle premesse in fatto dalla quale emergerebbe, in sintesi, che non vi sarebbe stata alcuna sovrafatturazione in quanto i lavori oggetto del finanziamento sarebbero stati interamente realizzati, i costi sarebbero stati effettivamente sostenuti, e ritenuti congrui; conseguentemente non si sarebbe realizzata alcuna fattispecie illecita con riferimento alle finalità oggetto del finanziamento attinenti alla concreta

realizzazione dell'opera ammessa nel programma pubblicistico.

In altri termini la difesa ha escluso, in presenza di tali considerazioni, la sussistenza di un danno erariale giacchè i lavori in questioni sono stati oggettivamente realizzati.

Rileva, tuttavia, il Collegio che non appare sufficiente la mera realizzazione delle opere finanziate per ritenere analogamente raggiunto il fine pubblicistico ma occorre, altresì, che non vi sia sviamento alcuno dai parametri tipici dell'azione amministrativa che si deve necessariamente porre all'interno dei canoni di legalità e trasparenza.

Nel caso di specie, invero, dal quadro generale traspare chiaramente che il meccanismo adoperato dagli odierni convenuti non appare coerente ai principi sopra individuati; risulta incontestabile, infatti, l'avvenuta violazione della normativa fiscale – quantomeno quella relativa all'IVA - mediante il sistema ben evidenziato nell'atto di citazione.

Tale sistema non viene messo in discussione dalla difesa dei convenuti che, sotto il profilo fiscale prima ancora di quello penale – attualmente *sub iudice* – non fornisce alcun elemento utile ad escluderne l'avvenuta realizzazione.

Al contrario, la possibilità di addivenire ad una conciliazione con l'Agenzia delle Entrate – prospettata dai convenuti nella memoria difensiva – dà contezza di una auspicata soluzione transattiva che non servirebbe, tuttavia, ad escludere la falsità soggettiva delle fatture esibite in rendicontazione dalla PGH Barone di Mare e la conseguente violazione di natura fiscale accertata dal giudice tributario.

Sul punto le motivazioni addotte dalla sezione tributaria salentina appaiono convincenti allorquando hanno affermato che "*Per fatture soggettivamente*

false si intendono quelle operazioni i cui partecipanti non corrispondono ai soggetti intestatari della fattura: si tratta di operazioni effettivamente realizzate, ma non in capo si soggetti che risultano dal punto di vista documentale. La normativa relativa è contenuta nell'art. 21, comma 7, DPR n. 633/72 e art. 1, lett. a), D. Lgs. n. 74/2000….In conclusione, per gli anni 2017 e 2018 PGH Barone di Mare S.r.l. ha detratto illegittimamente, in relazione a fatture soggettivamente inesistenti emesse a suo carico da Giordano Infissi S.r.l., IVA pari ad € 602.630,49 (anno 2017: € 1.311.640,00 – anno 2018 IVA: € - 709.009,51).

Inoltre, sempre per gli anni 2017 e 2018 Barone di Mare S.r.l. ha detratto, illegittimamente, in relazione a fatture soggettivamente inesistenti emesse a suo carico da Europa Costruzioni S.r.l., IVA pari ad € 493.721,58 (anno 2017: € 240.000,00 – anno 2018 IVA: € 253.721,58)."

Ad ulteriore supporto di quanto sopra esposto la Corte di giustizia tributaria ha aggiunto che "*In definitiva, al di là del lungo giro finanziario creato, le imprese subappaltatrici (fornitori di Europa Costruzioni S.r.l.) venivano pagati con fondi di PGH Barone di Mare S.r.l. (committente formale dei lavori all'appaltatrice Europa Costruzioni S.r.l.). Con tale meccanismo le imprese subappaltatrici emettevano fatture in esenzione d'imposta sul valore aggiunto, ex art.17 comma 6 DPR n. 633/72, a carico dell'impresa appaltatrice (Europa Costruzioni S.r.l.) la quale, a sua volta e inspiegabilmente, emetteva fatture imponibili ai fini IVA a carico del committente/appaltante (PGH Barone di Mare S.r.l.) creando i presupposti per generare, da una parte, un credito IVA a beneficio di PGH Barone di Mare S.r.l. e, dall'altra, per accollarsi il corrispondente debito IVA che*

risulta non essere mai stato estinto per mancato versamento delle somme dovute"

Tali considerazioni – richiamate pedissequamente dalla Procura regionale – appaiono sufficienti a ritenere consumata la condotta dolosa che si pone in chiara violazione degli obblighi previsti.

A corroborare la tesi sopra indicata soccorre altresì l'avvenuto accertamento in sede penale – sebbene riguardante altro soggetto coinvolto nelle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza - del complesso meccanismo truffaldino architettato, volto ad ottenere indebitamente il finanziamento pubblico in questione.

Invero l'estrema genericità delle fatture presentate, unitamente alla discrasia rilevata e rilevabile dai controlli incrociati effettuati dalla Guardia di Finanza, lasciano chiaramente intravedere anche la sussistenza dell'ulteriore elemento di illiceità segnalato dalla Procura regionale, vale a dire la diversa data di inizio lavori che, al momento dell'ottenimento del finanziamento risultavano già ampiamente iniziati.

Infatti, la pronuncia del Giudice penale sopra indicata indicata fa rilevare le incongruenze presenti fra le fatture dell'imputato Bassi e quelle della Europa Costruzioni che, sebbene perfettamente coincidenti negli importi, riportavano la differente dicitura "saldo" le prime ed "acconto" le seconde, allo scopo – accertato in sentenza – di garantire l'ottenimento dei contributi.

Inoltre, nelle operazioni di compilazione dei documenti fiscali, poi, il Bassi procedeva nel tempo, a delimitare i singoli lavori effettuati - dapprima indicati generalmente in "*lavori eseguiti presso la struttura"*, implicando, quindi, l'effettuazione di lavori in tutta la struttura – circoscrivendone poi,

l'oggetto in realizzazione di *"impianti elettrici e tecnologici"*.

Non senza considerare che le fatture del Bassi del 2017 hanno ad oggetto non solo i lotti 200 e 300, che la difesa ha affermato essere escluso dal novero del finanziamento, ma anche quelli relativi alle 100 camere che rientrano a pieno titolo nell'oggetto del finanziamento regionale, nonché degli impianti elettrici e tecnologici nelle strutture facenti parte del villaggio – anch'esse indicate genericamente e non circoscritte ai soli lotti sopra indicati - e sono di data antecedente a quella fissata per poter validamente usufruire del contributo (20 maggio 2017).

Pertanto, sebbene le statuizioni del giudice penale non siano espressamente riferibili alle condotte degli odierni convenuti, il quadro delineato appare chiaramente descrittivo della situazione complessiva emergente dagli atti processuali a tal punto che il Bassi è stato ritenuto pienamente concorrente nelle finalità perseguite dal Mazzotta (pag.16 della sentenza penale).

Tali circostanze, quindi, appaiono dirimenti ai fini della decisione in oggetto atteso che le evidenti violazioni sono già sufficienti a ritenere indebito l'ingente finanziamento percepito per effetto delle condotte, di chiara matrice dolosa, del Mazzotta che, nella qualità di legale rappresentante della società PGH Barone di Mare, ha richiesto - ed ottenuto - le *tranches* di finanziamento pur in presenza di evidenti violazioni di natura fiscale ed ha apertamente violato una chiara disposizione dell'avviso pubblico e dell'art 52 comma 4 del regolamento regionale sopra citato che dispongono in maniera inequivocabile che l'avvio dei programmi di investimento deve avvenire successivamente alla data di comunicazione dell'esito positivo della valutazione.

Tali violazioni, lungi dall'essere meramente formali, come sostenuto dalla difesa, hanno ad oggetto basilari condizioni di legalità e moralità che è doveroso richiedere a chi contribuisce alla realizzazione di una finalità di matrice pubblicistica come nel caso di specie.

Unitamente al sopra indicato soggetto risponde del danno erariale, con la medesima imputazione dolosa - in ragione del noto principio di immedesimazione organica - anche la società materialmente beneficiaria del contributo.

Resta, pertanto, assorbita l'ulteriore questione relativa alla presunta mancanza di apporto di mezzi propri, risultando ultronea la sua effettiva verifica ai fini della presente decisione.

Irrilevante, poi, appare l'avvenuta remissione *in bonis* a seguito dell'interdittiva antimafia e del controllo giudiziario, vicende che nulla hanno a che vedere con i fatti oggetto di contestazione.

Il danno complessivo è pari all'intero finanziamento ricevuto e deve essere addebitato in via solidale agli odierni convenuti come da richiesta della Procura regionale.

Alle somme oggetto di condanna devono aggiungersi rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione delle singole *tranche* di finanziamento fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando

CONDANNA

- la Società PGH Barone di Mare s.r.l. (P.IVA. 04819280753) ed il sig. Mazzotta Hermes (C.F.: MZZHMS94S15H793S), in solido fra loro, al risarcimento del danno pari ad € 3.965.926,45 in favore della Regione Puglia, oltre interessi, rivalutazione nei termini di cui in motivazione.,

Condanna, inoltre, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.

L'ESTENSORE Il PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso Pasquale Daddabbo

Depositata in Segreteria il giorno 12/12/2025

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 432,00.
Il Funzionario
Francesco Gisotti